



Sommario

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE I - BOLOGNA

SENTENZA N. 1965 - ANNO 2005

Ricorso elettorale n. 922/2005 proposto dal Comitato Forza Consumatori CODACONS contro Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- n. 28 del 29/11/2005: **Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa - Modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo - D.L. Margherita nella Commissione assembleare "Attuazione dello Statuto" - Modifica alla rappresentanza dei consiglieri del gruppo Forza Italia all'interno della Commissione assembleare "Politiche per la salute e Politiche sociali"**
- n. 36 del 13/12/2005: **Richiesta di indizione di referendum popolare ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione (proposta dei consiglieri Zanca, Bortolazzi, Manca, Barbieri, Nanni e Masella)**
- n. 37 del 13/12/2005: **Designazione di un delegato effettivo e di uno supplente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della Legge 25 maggio 1970, n. 352**

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE I - BOLOGNA

SENTENZA N. 1965 - ANNO 2005

Ricorso elettorale n. 922/2005 proposto dal Comitato Forza Consumatori CODACONS contro Regione Emilia-Romagna

In nome del popolo italiano il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna - Sezione I composto dai signori:

Bartolomeo Perricone, Presidente; Alberto Pasi consigliere, Carlo Testori consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 922 del 2005 proposto da

- Comitato Forza Consumatori CODACONS Barbieri Bruno, rappresentati e difesi da: Barbieri avv. Bruno con domicilio eletto in Bologna, Via Lemonia n. 21 presso Barbieri avv. Bruno

contro

- Regione Emilia-Romagna rappresentata e difesa da: Falcon avv. Giandomenico, Guaragnella avv. Giuseppe con domicilio eletto in Bologna, Via Aldo Moro n. 52, presso Advocatura reg. Emilia-Romagna;
- Ufficio Elettorale Circoscrizionale Provincia di Rimini, rappresentato e difeso da: Advocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Forlì-Cesena, rappresentato e difeso da: Advocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna, Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Ravenna, rappresentato e difeso da: Advocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Bologna, rappresentato e difeso da: Advocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna, Via Reni n. 4, presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Modena, rappresentato e difeso da: Advocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna, Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Reggio Emilia, rappresentato e difeso da: Advocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna, Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Parma, rappresentato e difeso da: Advocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna, Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Piacenza, rappresentato e difeso da: Advocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna, Via Reni n. 4, presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Ferrara, rap-

presentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna, Via Reni n. 4, presso la sua sede;

e nei confronti di:

- Richetti Matteo, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Rivi Gian Luca, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Salomoni Ubaldo, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Salsi Laura, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Tagliani Tiziano, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Varani Gianni, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Villani Luigi Giuseppe, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Zanca Paolo, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Zoffoli Damiano, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Vasco Errani, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Aimi Enrico, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Marco Barbieri, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Luca Bartolini, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Nino Beretta, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Marcello Bignami, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Gianluca Borghi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Donatella Bortolazzi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Salvatore Caronna, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Roberto Corradi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Flavio Delbono, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Del Chiappo Renato, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Monica Donini, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Giorgio Dragotto, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Gabriella Ercolini, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Valdimiro Fiammenghi detto Miro, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Daniela Guerra, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Andrea Leoni, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Marco Lombardi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Paolo Lucchi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Daniele Manca, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Manfredini Mauro, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Leonardo Masella, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Ugo Mazza, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Mario Mazzotti, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Massimo Mezzetti, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;

- Marco Monari, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Roberto Montanari, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Gian Carlo Muzzarelli, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Paolo Nanni, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Antonio Nervegna, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Maurizio Parma, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Alfredo Peri, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Massimo Pironi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Roberto Piva, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Gioenzo Renzi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Monaco Carlo, consigliere regionale c/o Consiglio regionale Emilia-Romagna;
- Alleanza Nazionale;
- Federazione dei Verdi rappresentata e difesa da: Iovino avv. Massimiliano, Di Raimondo avv. Luca con domicilio eletto in Bologna, Via Farini n. 35 presso Iovino avv. Massimiliano;
- Partito dei Comunisti Italiani rappresentato e difeso da: Crapolichio avv. Silvio, con domicilio eletto in Bologna, Via Santo Stefano n. 43 presso Gennari avv. Francesco;
- Partito UDC;
- Partito UDEUR;
- Partito Italia dei Valori;
- Ulivo-Insieme per l'Italia;
- Rifondazione Comunista rappresentato e difeso da: Giacomelli avv. Sandro, De Petris avv. Francesco con domicilio eletto in Bologna, Via Belfiore n. 4 presso Giacomelli avv. Sandro;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna;
- Democratici di Sinistra;
- Forza Italia;
- Nuovo PSI;
- Partito Alternativa sociale.

Per l'annullamento

1) della delibera prot. n. 8708 avente ad oggetto "elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 convalida degli eletti ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108" del 7 giugno 2005 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 16 giugno 2005;

2) del provvedimento di ammissione a candidato alla Presidenza della Regione dell'avv. Gianni Correggari;

3) di ogni altro atto comunque connesso, ivi compresi gli atti di ammissione delle singole liste;

4) dei provvedimenti di diniego di accesso agli atti emessi a firma del Presidente del Tribunale di Piacenza, Bologna, Ferrara pervenuti rispettivamente in data 12/7/2005, 14/7/2005, 20/7/2005;

5) del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico improprio a firma del Presidente del Tribunale di Parma pervenuto il 24/6/2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti successivamente proposti dalle parti ricorrenti.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna, della Federazione dei Verdi, del Partito dei Comunisti Italiani, del Partito della Rifondazione Comunista e degli Uffici centrali circoscrizionali intimati.

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore il cons. Carlo Testori.

Uditi alla pubblica udienza dell'1 dicembre 2005 gli Avvocati presenti come da verbale.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

1) Il ricorso in epigrafe è stato proposto dal Comitato Forza Consumatori (in qualità di promotore della Lista Consumatori), dal CODACONS (quale lista fiancheggiatrice della Lista Consumatori) e dall'avv. Bruno Barbieri (quale elettore e quale candidato alla carica di Presidente della Regione Emilia-Romagna e di consigliere regionale nei collegi di Bologna e Modena), i quali rappresentano, in sintesi, quanto segue:

- la Lista Consumatori - Terzo Polo ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna svoltasi il 3-4 aprile 2005, presentando proprie liste in 6 circoscrizioni elettorali su 9;
- già all'epoca del deposito delle firme presso gli Uffici centrali circoscrizionali sono emerse irregolarità delle firme depositate, che hanno determinato l'avvio di indagini, in particolare, da parte della Procura della Repubblica di Rimini;
- dopo le operazioni di voto la Lista Consumatori ha inoltrato agli Uffici centrali circoscrizionali della regione istanze di accesso agli atti al fine di ottenere copia delle firme depositate da tutte le forze politiche che hanno partecipato alle elezioni, al dichiarato scopo di verificare la loro autenticità e, quindi, la legittimità della partecipazione alla competizione elettorale delle formazioni politiche interessate;
- a tali istanze hanno risposto positivamente la Corte di Appello di Bologna ed i Presidenti dei Tribunali di Modena e di Rimini, mentre hanno opposto dinieghi i Presidenti dei Tribunali di Parma, di Piacenza, di Ferrara e di Bologna;
- le pur limitate verifiche eseguite hanno consentito alla Lista ricorrente di rilevare numerose irregolarità relative a firme ed autentiche poste sui moduli (specificamente indicati nel gravame) depositati da diverse formazioni politiche, che potrebbero inficiare l'intero procedimento elettorale.

In relazione a tanto nel ricorso si chiede:

- a) l'accertamento dell'illegittimità dei dinieghi opposti dai Presidenti dei Tribunali di Parma, Ferrara, Bologna e Piacenza alle istanze di accesso agli atti formulate dalla Lista Consumatori, con conseguente ordine di concedere l'accesso agli atti richiesti;
- b) l'annullamento per profili diversi - attinenti, da un lato, all'ammissione a candidato alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna dell'avv. Gianni Correggiari, sostenuto dalla lista Alternativa Sociale e, dall'altro, all'ammissione delle liste specificamente indicate nelle conclusioni del ricorso - dell'intero procedimento elettorale per l'elezione alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna e del provvedimento di nomina a Presidente del candidato Vasco Errani; ovvero, in via subordinata, l'annullamento parziale del procedimento elettorale in questione.

2) Si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la Federazione dei Verdi, il Partito dei Comunisti Italiani, il Partito della Rifondazione Comunista, eccependo tutti l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e chiedendone comunque la reiezione perché infondato; si sono costituiti in giudizio, altresì, gli Uffici centrali circoscrizionali evocati, chiedendo l'estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva.

3) Con atto depositato il 19 ottobre 2005 le parti ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, precisando tra l'altro che l'azione per l'accesso agli atti deve intendersi non più rivolta contro l'Ufficio centrale circoscrizionale di Ferrara, che in un secondo momento ha accolto un'ulteriore richiesta presentata in materia dagli interessati.

Un nuovo atto recante motivi aggiunti è stato poi depositato il 30 novembre 2005.

4) All'udienza dell'1 dicembre 2005:

- le controparti hanno chiesto di discutere il ricorso, rinunciando a qualsiasi termine;
- la difesa dei ricorrenti, nel precisare che il Tribunale di Bologna ha infine consentito l'accesso agli atti, ha chiesto la concessione di un termine per proporre querela di falso in rela-

zione alla documentazione recentemente acquisita;

- tutte le parti hanno poi ampiamente discusso la causa, che è infine passata in decisione.

5) Prima di esaminare eventualmente le istanze (in particolare quella di concessione di un termine per la presentazione di querela di falso) formulate dalle parti ricorrenti, va innanzitutto evidenziato che con l'atto introduttivo del giudizio le predette parti hanno proposto, nelle forme previste dall'art. 83/11 del T.U. n. 570/1960, un ricorso contro le operazioni relative alle elezioni del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna svoltesi il 3-4 aprile 2005, nell'ambito del quale hanno altresì esercitato azione per l'accesso agli atti ex art. 25, comma 5 della Legge 241/90. Le parti ricorrenti hanno, in sostanza, proposto con un unico ricorso distinte domande, soggette ciascuna ad un proprio (e speciale) regime processuale. In ordine all'ammissibilità della contestuale proposizione delle domande de quibus il Collegio osserva:

- il citato art. 25, comma 5 contempla espressamente due modalità di esercizio dell'azione a tutela del diritto di accesso: l'una concretantesi nella proposizione di un autonomo ricorso introduttivo di un giudizio a sé stante, l'altra che consiste nella presentazione del ricorso nell'ambito di un procedimento giurisdizionale già pendente; in entrambi i casi il ricorso per l'accesso viene trattato e deciso in camera di consiglio (con una sentenza nella prima ipotesi, con ordinanza istruttoria nella seconda);
- la normativa di riferimento non prevede invece espressamente la possibilità che l'azione a tutela del diritto di accesso sia proposta contestualmente con altra domanda giurisdizionale; a questo proposito occorre anzi rilevare:
 - a) la giurisprudenza amministrativa, in ragione della specialità del rito disciplinato dall'art. 25, comma 5 della Legge 241/90, ha escluso che attraverso di esso possano proporsi, congiuntamente all'azione per l'accesso, domande ulteriori (di tipo impugnatorio o per il risarcimento dei danni) che devono invece necessariamente essere formulate attraverso un ricorso ordinario (*cfr.* Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5514; TAR Lazio, Sez. I, 11 giugno 2004, n. 5601);
 - b) quanto invece all'ipotesi inversa, una recente pronuncia del TAR Catanzaro (Sez. II, 9 febbraio 2005, n. 97) ha ammesso che nell'ambito di un ricorso ordinario possa essere altresì contestualmente proposta azione a tutela del diritto di accesso, purché risultino osservate le disposizioni regolanti i due diversi riti; a tale conclusione si è pervenuti valorizzando le esigenze di concentrazione, semplificazione ed economia processuale che ispirano sia la Legge 205/00, sia la disciplina ex art. 25, comma 5 della Legge 241/90 (in particolare per quanto riguarda la possibilità di proporre ricorso per l'accesso nell'ambito di un giudizio già pendente);
- il Collegio non condivide tale ultimo orientamento, non solo perché non trova il conforto del dato normativo, ma anche e soprattutto perché la distinzione tra le diverse azioni proposte e tra gli atti che le introducono assume rilievo non meramente formale, ma sostanziale; non si deve infatti trascurare che il rito per l'accesso è caratterizzato da specificità (trattazione in camera di consiglio, termini per la presentazione e per la decisione) che lo differenziano sia dal rito ordinario sia da altri riti speciali, per cui la confusione in un unico atto di domande soggette a riti diversi rende inevitabilmente difficoltosa la gestione del giudizio e concreto il pericolo di pregiudicare il corretto andamento, in contrasto proprio con quelle esigenze di concentrazione, semplificazione ed economia processuale che il legislatore ha inteso favorire con la disciplina relativa alla proposizione del ricorso per l'accesso in un giudizio già pendente; ciò che caratterizza quest'ultima modalità (e la differenza da quella dell'eventuale esercizio dell'azione per l'accesso contestualmente alla proposizione di altre domande) è infatti la circostanza che le azioni proposte seguono comunque sin dall'origine percorsi diversi e dunque non rischiano di confondersi tra loro; e ciò significa, in particolare, che le diverse azioni sono oggetto di distinte notificazioni ai rispettivi de-

stinatari, il che comporta un duplice effetto positivo:

- a) i soggetti evocati in giudizio sono esattamente in grado di identificare la propria posizione processuale rispetto alle domande formulate dalla parte ricorrente e quindi di esercitare il proprio diritto di difesa;
- b) correlativamente, il giudice è in grado di individuare senza incertezze nei confronti di quali soggetti sono proposte le diverse domande, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio (non essendo affatto da escludere che le parti da coinvolgere nel giudizio sull'accesso non coincidano esattamente con quelle interessate alle altre azioni);
- le considerazioni appena svolte portano a concludere che, per quanto concerne il caso in esame, l'azione proposta a tutela del diritto di accesso risulta inammissibile, tenuto conto:
 - che il rito elettorale e quello per l'accesso sono non soltanto diversi, ma entrambi speciali e si differenziano tra di loro già a partire dalle rispettive modalità di introduzione;
 - che sussistono obiettive difficoltà nell'identificare esattamente i soggetti nei confronti dei quali l'azione per l'accesso è stata introdotta (le relative domande sono infatti puntualmente indirizzate contro i Presidenti dei Tribunali di Parma, Ferrara, Bologna e Piacenza, mentre risultano evocati in giudizio non i predetti organi, bensì indistintamente tutti gli Uffici centrali circoscrizionali che hanno operato nella Regione).

6) Per quanto invece concerne il ricorso elettorale va innanzitutto disposta l'estromissione dal giudizio degli Uffici centrali circoscrizionali intimati, perché carenti di legittimazione passiva. Basta richiamare in proposito quanto affermato da questa stessa Sezione nella recentissima Sentenza 8 luglio 2005, n. 1374 circa la natura dell'Ufficio in questione quale "Organo straordinario destinato a cessare con la proclamazione dei risultati elettorali (Cons. Stato A.P. 23 febbraio 1979, n. 7), dei cui effetti si appropria esclusivamente l'Ente territoriale interessato (Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2003, n. 4587; Cons. giust. amm. reg. sic. 22 luglio 2002, n. 443)".

7.1) Occorre esaminare a questo punto la questione relativa all'ammissibilità del ricorso elettorale sotto il profilo della sua tempestività, in rapporto alle previsioni di cui all'art. 83/11 del T.U. n. 570/60 (introdotto dalla Legge 1147/66 ed applicabile anche alle elezioni regionali, in virtù dei richiami operati dagli artt. 6 e 19 della Legge 1034/71).

La disposizione citata prevede al comma 1: «Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa . . . con ricorso che deve essere depositato nella Segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti».

Nella presente controversia il ricorso è stato depositato nella Segreteria di questo Tribunale in data 23 luglio 2005, quando era ormai abbondantemente decorso il termine di trenta giorni previsto dal primo comma dell'art. 83/11, tenuto conto che la proclamazione degli eletti è intervenuta in una data che le controparti non indicano in modo univoco (nella memoria del PdCI si fa riferimento al 26 aprile 2005, mentre nelle memorie della Federazione dei Verdi e del PRC si parla del 2 maggio 2005), ma che comunque è ovviamente anteriore a quella del 7 giugno 2005 in cui l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha provveduto alla convalida degli eletti.

Della scadenza del termine in questione le parti ricorrenti sono pienamente consapevoli tant'è che:

- a) in via principale, prospettano la necessità di una interpretazione della norma secondo cui i trenta giorni ivi previsti devono «essere conteggiati dal momento in cui vi sia l'effettiva possibilità di muovere le contestazioni necessarie», tenuto conto dei tempi occorrenti per una verifica anche superficiale delle eventuali irregolarità legate alle firme depositate, così da fornire un minimo di prova a sostegno del ricorso;
- b) in via subordinata, formulano richiesta di rimessione in termini;

- c) in via ulteriormente subordinata, chiedono che sia sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost, della norma (erroneamente indicata come art. 82 del DPR 570/60, ma chiaramente identificabile nel più volte citato art. 83/11 del medesimo T.U.) che fissa in trenta giorni dalla proclamazione degli eletti il termine decadenziale per il deposito del ricorso elettorale.

7.2) Va innanzitutto esclusa la possibilità di far decorrere il termine di cui si controverte da un dies a quo diverso da quello della proclamazione degli eletti (di cui tratta l'art. 15 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"; la specialità della normativa, il carattere inequivoco del testo e la puntualità dell'individuazione del momento del procedimento elettorale da cui il Legislatore ha inteso far scattare il termine – volutamente ristretto – per impugnare le operazioni elettorali non lasciano alcuno spazio ad una interpretazione della norma diversa da quella strettamente letterale. Ne consegue che il ricorso, nella parte riguardante l'impugnazione delle operazioni elettorali, risulta proposto tardivamente rispetto al termine fissato dall'art. 83/11 del T.U. n. 570/60; si tratta allora di verificare se può trovare spazio la richiesta di rimessione in termini formulata in via subordinata dalle parti ricorrenti, ma anche a questo proposito la valutazione del Collegio è negativa.

Occorre infatti considerare che la rimessione in termini, configurandosi come deroga ad uno dei principi fondamentali del processo, può essere concessa solo in circostanze del tutto particolari, laddove il ritardo è riconducibile ad un errore scusabile, i cui presupposti sono stati individuati dalla giurisprudenza costante in alcune cause tipiche e limitate, quali: assenza di precedenti giurisprudenziali o contrasto tra i medesimi; comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti della pubblica amministrazione; ambiguità del testo del provvedimento impugnabile; novità, incertezza e oscurità della disciplina normativa (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2005, n. 1803, pronunciata proprio su un ricorso elettorale). Nessuna di tali circostanze ricorre nel caso in esame: la normativa è chiara, la giurisprudenza è uniforme e nessuna indicazione è pervenuta dalla P.A. a fuorviare le parti ricorrenti; né le difficoltà lamentate dalla Lista Consumatori nell'accesso alla documentazione finalizzata all'ammissione delle liste possono giustificare la tardività del ricorso e indurre alla rimessione in termini, tenuto conto che, come affermato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella Sentenza 1 giugno 2001, n. 2976 «la sopravvenuta conoscenza degli atti interni del procedimento non è idonea a spostare in avanti il termine iniziale per la proposizione del ricorso, ma rappresenta unicamente il presupposto per la proposizione di motivi aggiunti, nell'ambito di un ricorso tempestivamente proposto dall'interessato». Le parti ricorrenti sostengono che non avrebbero potuto presentare prima il ricorso perché non disponevano neppure della parziale documentazione relativa alle asserite irregolarità delle firme depositate per l'ammissione delle liste, acquisita in via di accesso agli atti e prodotta a sostegno del gravame; in mancanza della quale l'impugnazione non era neppure proponibile perché non supportata da alcun elemento di prova. È però possibile obiettare che dallo stesso ricorso si evince che i primi sospetti circa la falsità di numerose firme erano sorti a seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Rimini già all'epoca del deposito dei relativi moduli, dunque ben prima dello svolgimento delle elezioni; e che gli interessati avrebbero potuto attivarsi anche prima della proclamazione degli eletti per verificare la correttezza di operazioni – lo si ripete – precedenti la data delle elezioni; il che avrebbe consentito di predisporre un ricorso tempestivo con riserva di formulare motivi aggiunti o di integrare le deduzioni già formulate in relazione ad eventuali, successive acquisizioni istruttorie. D'altra parte, ove si aderisse alle tesi sostenute nel gravame verrebbe meno, per un periodo indefinito, ogni certezza di stabilità dei risultati elettorali, sacrificata ai tempi occorrenti per le verifiche dei potenziali ricorrenti, tempi a loro volta condizionati in larga misura dalla disponibilità di risorse impiegabili in tali operazioni dagli stessi

interessati; ma una simile conclusione è evidentemente inaccettabile.

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte il Collegio ritiene manifestamente infondata anche la prospettata questione di costituzionalità. Le esigenze «di speditezza dell'accertamento e di stabilità del risultato» elettorale, nonché l'interesse «alla rapida composizione degli organi elettivi», a cui ha fatto riferimento la Corte Costituzionale nell'ordinanza 12 luglio 2000, n. 386, pronunciata in un giudizio riguardante il medesimo art. 83/11 qui in discussione (sebbene sotto altro profilo) appaiono a questo Tribunale del tutto sufficienti a superare i dubbi sollevati dalle parti ricorrenti, tenuto conto che il termine di trenta giorni decorrente dalla proclamazione degli eletti, se impone ai soggetti interessati di attivarsi tempestivamente a tutela delle loro posizioni, non comporta comunque per i predetti – per le ragioni precedentemente illustrate – oneri incompatibili con il diritto alla difesa in giudizio e con il principio di uguaglianza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 24 e 3 della Costituzione, invocati dalle parti ricorrenti.

7.3) Per le ragioni illustrate il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per tardività nella parte in cui impugna le operazioni relative alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005. Restano in tal modo assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate dalle controparti, con particolare riferimento

a quella relativa alla mancanza di una puntuale impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti. Conseguentemente è precluso l'esame dell'istanza di concessione di un termine per la proposizione di querela di falso, formulata in udienza dal difensore delle parti ricorrenti.

8) In conclusione, il ricorso in epigrafe va dichiarato integralmente inammissibile.

Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sezione I, previa estromissione dal giudizio degli Uffici centrali circoscrizionali intimati, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna l'1 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE
Bartolomeo Perricone

IL CONSIGLIERE REL. EST.
Carlo Testori

Depositata in Segreteria il 7 dicembre 2005.

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 29 novembre 2005, n. 28

Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa – Modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo – D.L. Margherita nella Commissione assembleare “Attuazione dello Statuto” – Modifica alla rappresentanza dei consiglieri del gruppo Forza Italia all'interno della Commissione assembleare “Politiche per la salute e Politiche sociali”

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 29 novembre 2005)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamate le proprie deliberazioni:

- progr. n. 3 dell'8 giugno 2005 con la quale si sono determinate le competenze e le composizioni delle Commissioni assembleari permanenti ai sensi degli articoli 38 dello Statuto e 12 del Regolamento interno;
- progr. n. 11 in data 26 luglio 2005 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo-DS e di modifica della denominazione della Commissione V da Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro a Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport;

vista la nota protocollata il 27 ottobre 2005 al n. 16207, con la quale il consigliere Marco Barbieri, Presidente del gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo – D.L. Margherita ha comunicato la variazione della composizione numerica e rappresentanza del gruppo all'interno della Commissione Attuazione dello Statuto;

vista la nota, protocollata il 18 novembre 2005 al n. 17460, con la quale il consigliere Giorgio Dragotto, Presidente del gruppo assembleare Forza Italia ha comunicato la variazione della rappresentanza del gruppo all'interno della Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali;

ritenuto di risistemare formalmente la Composizione numerica e la partecipazione all'interno delle Commissioni assembleari Attuazione dello Statuto e Politiche per la salute e Politiche sociali e di confermare, di conseguenza, la composizione e la partecipazione all'interno delle altre Commissioni;

previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

delibera:

di così sostituire la composizione numerica e la partecipazione dei singoli gruppi assembleari all'interno delle Commissioni di cui alla lettera D) della parte dispositiva della deliberazione progr. n. 3/2005, come modificata dalla deliberazione progr. n. 11/2005:

«D) La composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi assembleari sono determinate come segue:

I “Bilancio Affari generali ed istituzionali” – n. 18 componenti, così distinti:

Uniti nell'Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti, due con 2 voti ciascuno e uno con 1 voto;

Forza Italia – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 4 voti;

Uniti nell'Ulivo – DL Margherita – due componenti, di cui uno con 4 voti e uno con 3 voti;

Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;

Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;

Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;

Verdi per la pace – un componente con 2 voti;

Uniti nell'Ulivo SDI – un componente con 1 voto;

Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;

UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;

Per l'Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;

Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

II “Politiche economiche” – n. 20 componenti, così distinti:

Uniti nell'Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 6 voti, uno con 2 voti e due con 1 voto ciascuno;

Forza Italia – tre componenti, di cui uno con 5 voti, uno con 3 voti e uno con 1 voto;
 Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 2 voti;
 Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
 Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;
 Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;
 Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
 Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;
 UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;
 Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
 Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

III “Territorio Ambiente Mobilità” – n. 21 componenti, così distinti:

Uniti nell’Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti, due con 2 voti ciascuno e uno con 1 voto;
 Forza Italia – tre componenti, di cui uno con 5 voti, uno con 3 voti e uno con 1 voto;
 Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – tre componenti, di cui uno con 4 voti, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
 Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
 Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;
 Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;
 Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
 Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;
 UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;
 Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
 Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

IV “Politiche per la salute e Politiche sociali” – n. 19 componenti, così distinti:

Uniti nell’Ulivo – DS – quattro componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 6 voti, e due con 2 voti ciascuno;
 Forza Italia – tre componenti con 3 voti ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 2 voti;
 Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
 Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;
 Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;
 Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
 Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;
 UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;
 Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
 Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” – n. 20 componenti, così distinti:

Uniti nell’Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti, due con 2 voti ciascuno e uno con 1 voto;

Forza Italia – due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 4 voti;
 Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – tre componenti, di cui uno con 4 voti, uno con 2 voti e uno con 1 voto;
 Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
 Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;
 Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;
 Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
 Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;
 UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;
 Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
 Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

VI “Attuazione dello Statuto” – n. 21 componenti, così distinti:

Uniti nell’Ulivo – DS – cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti, due con 2 voti ciascuno e uno con 1 voto;
 Forza Italia – tre componenti con 3 voti ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo – DL Margherita – tre componenti, di cui due con 3 voti ciascuno e uno con 1 voto;
 Alleanza Nazionale – un componente con 4 voti;
 Lega Nord Padania Emilia e Romagna – un componente con 3 voti;
 Partito della Rifondazione Comunista – un componente con 3 voti;
 Verdi per la pace – due componenti con 1 voto ciascuno;
 Uniti nell’Ulivo SDI – un componente con 1 voto;
 Partito dei Comunisti Italiani – un componente con 1 voto;
 UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro – un componente con 1 voto;
 Per l’Emilia-Romagna – un componente con 1 voto;
 Italia dei Valori con Di Pietro – un componente con 1 voto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 dicembre 2005, n. 36

Richiesta di indizione di referendum popolare ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione (proposta dei consiglieri Zanca, Bortolazzi, Manca, Barbieri, Nanni e Masella)

(Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 13 dicembre 2005)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Considerata l’approvazione definitiva del testo di Legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante “Modifiche alla parte seconda della Costituzione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005;

considerato che tale legge introduce significativi cambiamenti della nostra Carta costituzionale che, tra l’altro, vanno nella direzione di una profonda modifica della forma di governo e di rapporti tra lo Stato e le Regioni italiane;

ricordato che il secondo comma dell’articolo 138 della Costituzione prevede che il referendum popolare confermativo

delle leggi di revisione costituzionale possa essere richiesto, tra gli altri, da cinque Consigli regionali;

ritenendo che sia indispensabile provocare il referendum su tale legge di riforma, in modo da coinvolgere tutti i cittadini italiani nel pronunciamento sul merito delle modifiche alla Costituzione;

visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali", giusta nota prot. n. 18715 del 6 dicembre 2005;

con votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione – n. 50)

presenti	n. 36
assenti	n. 14
voti favorevoli	n. 36
voti contrari	n. –
voti nulli	n. –
astenuti	n. –

delibera:

di richiedere l'indizione del referendum costituzionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione nei confronti della Legge costituzionale approvata dalla Camera dei Deputati in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005, recante "Modifiche alla parte II della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 dicembre 2005, n. 37

Designazione di un delegato effettivo e di uno supplente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della Legge 25 maggio 1970, n. 352

(Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 13 dicembre 2005)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la propria deliberazione, progr. n. 36 in pari data alla presente, di richiesta di indizione del referendum costituzionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione nei confronti della Legge costituzionale approvata dalla Camera dei Deputati in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005, recante "Modifiche alla parte II della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005;

vista la Legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" e in particolare l'art. 10 il quale prevede che a seguito dell'approvazione della deliberazione di richiesta di referendum occorra provvedere alla designazione di due delegati, di cui uno effettivo e uno supplente;

ritenuto di procedere a tali designazioni;

con votazione segreta, mediante schede, che dà questi risultati:

– per il delegato effettivo

presenti	n. 38
assenti	n. 12
voti a favore della consigliera Monica Donini	n. 36
voti a favore del consigliere Mauro Manfredini	n. 1
schede bianche	n. 1

– per il delegato supplente

presenti	n. 38
assenti	n. 12
voti a favore del consigliere Marco Lombardi	n. 34
voti a favore del consigliere Fabio Filippi	n. 1
voti a favore del consigliere Daniele Manca	n. 1
schede bianche	n. 2

designa:

nelle persone dei consiglieri:

- Monica Donini, effettivo;
- Marco Lombardi, supplente;

i propri delegati effettivo e supplente ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della Legge 25 maggio 1970, n. 352.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.